

completamente, proprio per l'indipendenza che deve caratterizzare il vostro giudizio.

L'altro argomento molto dibattuto è quello della mancanza di una persona interna alla compagine societaria, per cui di reato di bancarotta post-fallimentare in concordato non si potrebbe parlare perché il reato proprio mancherebbe la persona specifica a cui imputarlo. Questa persona c'è, è D'Ercole. Per D'Ercole c'è anche impugnazione del mio ufficio, e D'Ercole senz'altro, come commissario, era anche un liquidatore, e l'Art. 236 prevede il liquidatore.

Terzo argomento che mi sembra superabilissimo è quello del reato ministeriale. Quale fatto specifico penale è emerso a carico di un qualche Ministro dell'Agricoltura, in questo processo, che ci avrebbe costretto a rimettere gli atti al Tribunale dei Ministri? Si può pensare ad una responsabilità politica lontana, certo, il Ministro era informato, ma i fatti specifici ritrovati e contestati nel prescritto reato di abuso e nella dissipazione sono fatti riconducibili, come sono stati correttamente ricondotti, alle persone degli imputati che furono dedotti in giudizio in primo grado. Quindi questi tre argomenti mi sembrano tutti superabilissimi, perché mai è stato detto che Gorla o chi lo succedette ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha determinato quest'altra azione, per cui avremmo dovuto fermarci e mandare gli atti al Tribunale dei Ministri.